

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

La presente relazione intende offrire un quadro sintetico generale dei progetti di legge regionali che sono stati presentati nel periodo giugno - settembre 2023, con approfondimento di alcuni di essi, che si ritengono di particolare interesse per le tematiche affrontate e le iniziative che di volta in volta si propongono di realizzare.

Dall'esame delle banche dati regionali è emerso che, dopo un lungo periodo di stasi, determinato in parte dalla pausa estiva, nella seconda metà del mese di settembre sono stati presentati numerosi progetti di legge.

L'oggetto di tali progetti afferisce, per lo più, oltre che ad iniziative di carattere finanziario e di manutenzione normativa regionale, alle seguenti materie:

- **Sanità e tutela della salute** (es. promozione delle cure palliative per i malati terminali, istituzione del servizio di psicologia scolastica e/o di psicologia di base, promozione e realizzazione dell'assistenza infermieristica di famiglia o di comunità, misure per affrontare i disturbi dello spettro autistico);
- **Lavoro** (con particolare attenzione al fenomeno del caporalato e del dumping contrattuale nonché alla predisposizione di misure di tutela dei lavoratori danneggiati dall'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale);
- **Professioni** (istituzione di elenchi regionali di particolari figure professionali);
- **Servizi sociali** (istituzione del reddito di dignità regionale, attuazione di politiche per l'inclusione sociale attiva, ecc.);
- **Parità di genere** (promozione dell'educazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle istituzioni scolastiche, universitarie e formative);
- **Attenzione ai giovani** (valorizzazione della partecipazione dei giovani alle politiche regionali);
- **Tutela delle persone anziane** (istituzione del garante);
- **Cultura** (con particolare attenzione al settore musicale);
- **Sport** (promozione dell'ideale sportivo);
- **Turismo e tipicità alimentari** (sviluppo turistico e promozione dei prodotti tipici regionali);
- **Montagna** (misure per contrastare lo spopolamento delle montagne e per favorire lo sviluppo del turismo montano, recupero per finalità turistiche del patrimonio edilizio dismesso in area montana);
- **Amministratori condominiali** (istituzione di registri /elenchi regionali);
- **Animali** (con particolare riguardo per gli animali domestici e da affezione e per la prevenzione del randagismo);
- **Cimiteri** (trasparenza in ambito funerario);
- **Circolazione dei crediti fiscali per gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio;**
- **Ambiente** (creazione di vasche e accumuli di ritenuta idrica);
- **Territorio** (interventi di manutenzione);
- **Agricoltura sociale e fattorie sociali.**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2023 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	--

In questa sede ci si soffermerà in particolare sui seguenti progetti di legge:

- 1. Regione Piemonte - Proposta di legge regionale 4 settembre 2023, n. 274 “Misure di sostegno per le vittime di delitti contro il patrimonio, commessi con l’utilizzo delle nuove tecnologie, aventi come presupposto la dipendenza affettiva”;
- 2. Regione Umbria - Proposta di legge n. 1836 depositato il 19 luglio 2023 “Promozione e sviluppo del settore musicale”;
- 3. Regione Veneto - Progetto di legge 18 settembre 2023 n. 228 “Istituzione dell’elenco regionale delle scuole di musica”;
- 4. Regione Lazio - Proposta di legge 25 luglio 2023 n. 53 “Istituzione dell’elenco regionale dei dog sitter”;
- 5. Regione Veneto - Progetto di legge 28 agosto 2023 n. 223 “Modifica della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”;
- 6. Regione Veneto - Progetto di legge 28 agosto 2023 n. 224 “Disposizioni in materia di cimiteri per animali e di tumulazione di animali d’affezione”;
- 7. Regione Lazio - Proposta di legge 8 agosto 2023 n. 62 “Disciplina dei cimiteri per animali da compagnia ed ulteriori disposizioni per la tutela ed il benessere degli animali”.

1) Regione Piemonte - Proposta di legge regionale 4 settembre 2023, n. 274 “Misure di sostegno per le vittime di delitti contro il patrimonio, commessi con l’utilizzo delle nuove tecnologie, aventi come presupposto la dipendenza affettiva”.

La proposta di legge regionale in esame intende affrontare una problematica di grande rilievo ed attualità, e cioè l’aumento delle vittime di delitti contro il patrimonio, commessi con l’utilizzo delle nuove tecnologie, che hanno come presupposto la dipendenza affettiva.

Nota anche come “*love addiction*”, la dipendenza affettiva rientra nell’ambito delle “*new addictions*”, ovvero nel novero delle nuove forme di dipendenza comportamentale, tra cui si ritrovano altresì la dipendenza da *Internet*, il gioco d’azzardo patologico, la dipendenza da sesso, da sport, da lavoro e lo shopping compulsivo.

Oltre ad alcuni tratti comuni a tutte le tipologie di dipendenza, la dipendenza affettiva presenta caratteristiche peculiari, che concernono, da un lato, l’innamoramento e la relazione sentimentale, dall’altro, l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale.

In particolare, il proliferare di siti web, app, social, chat e blog ha invero favorito la nascita di nuove forme di interazione sociale e di costruzione di legami affettivi, anche in ragione del fatto che le nuove tecnologie di comunicazione garantiscono un anonimato che nella vita reale non sarebbe possibile o, quanto meno, non sarebbe così semplice e veloce, e proprio per questa loro caratteristica esse offrono il vantaggio di ridurre il timore del giudizio sociale e del rifiuto. A ciò si aggiunge l’ulteriore vantaggio, rispetto ad altre forme di comunicazione e interazione, per cui tali tecnologie consentono all’utente di scegliere e modificare il proprio profilo, sia da un punto di vista fisico sia per quanto riguarda la personalità. Le tecnologie di comunicazione digitali consentono quindi di superare più facilmente barriere fisiche, psicologiche e sociali nella ricerca e nella costruzione di legami affettivi.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

Tale elemento, se da un lato presenta innegabili vantaggi, dall'altro lato, tuttavia, favorisce la commissione di reati attraverso la manipolazione dei sentimenti.

Infatti, tramite la creazione di false identità, vengono inventati personaggi credibili che, sfruttando il legame emotivo abilmente creato con la potenziale vittima, riescono ad estorcere denaro *via internet*: la dinamica è sempre molto simile: in genere l'autore si finge interessato alla "vittima", la corteggia e, sviluppata una relazione sentimentale, avanza una richiesta in denaro, prima modesta, quindi via via più cospicua, poi, una volta ricevuto il denaro, scompare senza lasciare tracce, reali o digitali. Una volta compreso l'inganno, la vittima sperimenta un doppio trauma, legato, da una parte, alla perdita di denaro e della relazione al momento della scoperta, dall'altra parte, al sentimento di vergogna, aspetto, quest'ultimo, che induce a ritenere che spesso le vittime non sporgano denuncia e che pertanto il numero dei casi sia sottostimato.

A fronte della situazione descritta, i proponenti ritengono prioritario che la Regione promuova e sostenga interventi a favore delle vittime di tali reati, da un lato fornendo sostegno economico alle vittime stesse, dall'altro lato inducendo le vittime a presentare denuncia e a collaborare con le Autorità competenti nella individuazione e punizione dei colpevoli, così da incentivare l'emersione dei reati in questione, nonché adottando misure volte a prevenire e contrastare tale tipo di condotte criminose.

Più precisamente, la proposta di legge si compone di 11 articoli. Dopo avere enunciato le **finalità** perseguite e i **principi** ispiratori della legge proposta (**articolo 1**) sono esplicitati (**articolo 2**) gli **interventi** che la Regione è chiamata a porre in essere (e cioè interventi di sostegno psicologico professionale, prestazioni di assistenza nella fase di denuncia presso le autorità competenti e di disbrigo delle pratiche burocratiche, supporti alle famiglie, servizi informativi in ordine ai delitti in questione, interventi di sensibilizzazione in ordine alla possibilità di rivolgersi ad appositi centri di tutela delle vittime di questo tipo di reati, servizi a domicilio prestati da volontari) attraverso la stipulazione di **convenzioni con gli enti del terzo settore** di cui al d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*), attivi sul territorio regionale e con comprovata esperienza in materia di dipendenza affettiva; si prevede inoltre che la Regione, insieme con le forze dell'ordine e in collaborazione con le strutture di sostegno socio-psicologico presenti presso le A.S.L., realizzi iniziative formative, informative, culturali, interventi per diffondere attività di educazione e sensibilizzazione, nonché azioni per rafforzare una cultura responsabile e consapevole sull'utilizzo dei social media; la stipula di tali convenzioni da parte della Regione, d'intesa con le amministrazioni locali, deve avvenire nel rispetto di uno schema approvato con provvedimento della Giunta regionale (**articolo 4**).

I predetti interventi sono attuati **direttamente** oppure attraverso finanziamenti e contributi agli enti locali, alle università, alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento ai soggetti regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che abbiano, come detto, specifiche competenze nel campo della dipendenza affettiva.

Sono poi individuati (**articolo 3**) i **destinatari della legge**: trattasi dei soggetti passivi dei citati delitti, in presenza dei seguenti requisiti concorrenti, e cioè: a) residenza anagrafica nel territorio della Regione alla data in cui si è verificato il reato; b) condizioni economiche disagiate, stabilite da provvedimento della Giunta regionale, accertate tramite la presentazione delle dichiarazioni ISEE e appositi colloqui individuali.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

La proposta normativa in esame prevede poi (**articolo 5**) l'erogazione, da parte della Regione, di contributi a titolo di sostegno economico per il ristoro dei danni alle vittime, previa presentazione di denuncia all'autorità competente e accertamento da parte dell'organo competente dell'avvenuta truffa.

Si propongono altresì: la predisposizione, da parte della Regione, in collaborazione con gli enti locali e le AA.SS.LL., di **linee guida** volte a contrastare il rischio di diventare vittime di dipendenza affettiva nonché iniziative di sensibilizzazione e informazione (**articolo 6**); l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di uno specifico **provvedimento di attuazione** della legge, con cui, tra l'altro, stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche disagiate ai fini della concessione dei contributi, definire le modalità e i criteri per la concessione medesima, nonché individuare, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in Regione, quello cui affidare il compito di effettuare analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale dei delitti (**articolo 7**); l'istituzione, presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze, di una sezione tematica sulla Dipendenza affettiva, con funzione consultiva e di monitoraggio, che si riunisce almeno due volte all'anno (**articolo 8**).

Il progetto di legge prevede poi (**articolo 9**) che la Regione si riservi la **costituzione di parte civile** nei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel suo territorio aventi ad oggetto delitti contro il patrimonio aventi come presupposto la dipendenza affettiva delle vittime, così da potere formulare richiesta di risarcimento danni, con vincolo di **destinazione delle somme** in tal modo percepite alla **realizzazione degli interventi** di cui alla legge proposta.

Si dispone poi (**articolo 10**) la presentazione, da parte della Giunta regionale alla commissione consiliare competente, di una relazione annuale descrittiva degli interventi attuati per prevenire e contrastare i delitti sopra citati nonché dell'entità e dei destinatari dei contributi erogati in applicazione della legge.

La proposta normativa si conclude con la norma finanziaria (**articolo 11**).

2. Regione Veneto - Progetto di legge 18 settembre 2023 n. 228 "Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica".

3. Regione Umbria - Proposta di legge n. 1836 depositato il 19 luglio 2023 "Promozione e sviluppo del settore musicale".

Altri due progetti di legge regionale dedicano particolare attenzione al settore musicale.

Si tratta del progetto di legge della Regione Veneto del 18 settembre 2023, n. 228, recante titolo "Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica" e della proposta di legge della Regione Umbria del 19 luglio 2023, n. 1836, recante titolo "Promozione e sviluppo del settore musicale".

Entrambi i progetti di legge in esame tendono a valorizzare la musica quale fondamentale strumento di crescita, espressione artistica e realizzazione della persona, di aggregazione e inclusione sociale, nonché di promozione culturale e di sviluppo economico.

In particolare, il progetto di legge della Regione Veneto n. 228 datato 18 settembre 2023 "Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica", dopo avere enunciato le **finalità perseguite (articolo 1)**, prevede, per la realizzazione delle medesime, l'istituzione di un



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

registro regionale delle scuole di musica (articolo 2) che operano in conformità alle finalità e ai principi del sistema educativo della regione di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, anche al fine di determinare le condizioni che consentano di avvalersi delle disposizioni in materia di oneri detraibili, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917 recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, e cioè *“le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica”*.

Si prevede che la tenuta e la pubblicazione di tale registro regionale siano disciplinate dalla Giunta regionale, che altresì provvederà a determinare **criteri e requisiti** per l'iscrizione nell'elenco medesimo, con particolare riguardo all'organizzazione interna, ai requisiti professionali e all'esperienza didattica e musicale del corpo docente, alla dotazione strumentale e alla idoneità dei locali per lo svolgimento delle attività formative. Il progetto di legge regionale si conclude con la clausola di neutralità finanziaria e con la norma relativa alla entrata in vigore.

Di più ampio respiro risulta essere la proposta di legge della Regione Umbria, avente titolo “Promozione e sviluppo del settore musicale”, con il quale si intende dare impulso non solo alla formazione musicale, ma anche alle attività economiche che alla musica sono connesse.

Occorre infatti sottolineare che la musica riveste un ruolo di grande importanza sotto il profilo economico, per imprese e lavoratori coinvolti, nonché per il turismo legato alle manifestazioni musicali.

L'**oggetto**, le **finalità** e gli **obiettivi** della legge proposta sono chiaramente enunciati nell'**articolo 1**, nel quale si stabilisce che la Regione, nel riconoscere alla musica il descritto ruolo promuove l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, ne favorisce l'integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione, sostiene il rafforzamento e l'innovazione della filiera produttiva e distributiva connessa al settore musicale.

Nel medesimo articolo si prevede altresì che la Regione medesima, per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi educativi, formativi, produttivi e distributivi nel settore musicale, provvede ad integrare e coordinare i propri interventi nei diversi ambiti interessati, al fine di: a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale; b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali; c) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali; d) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore musicale; e) valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti; f) promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale; g) censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché promuovere la produzione di nuovi repertori; h) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 22 novembre 2017, n.175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

Negli articoli successivi vengono poi enunciati gli **strumenti** e gli **interventi** attraverso cui le finalità e gli obiettivi enunciati dovranno essere perseguiti ed attuati.

In particolare, si propone che la Regione sostenga l'educazione, la formazione e l'alfabetizzazione musicale (**articoli 2 e 3**) attraverso la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l'elaborazione di progetti comuni, tramite erogazione di contributi per la realizzazione di progetti di musica di insieme da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, che operano nel territorio regionale e siano in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata.

Al fine di garantire la qualità delle attività svolte con il sostegno della Regione, si prevede altresì (**articolo 4**), l'istituzione di un elenco regionale, in cui siano iscritti soltanto i soggetti - scuole e organismi di formazione musicale - che siano in possesso dei requisiti e degli standard minimi definiti con proprio atto dalla Giunta Regionale, che stabilisce altresì i criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco medesimo.

Per la qualificazione dell'offerta educativa e formativa si propone (**articolo 5**) la concessione di contributi per l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale.

Quanto agli interventi proposti allo scopo di favorire la crescita del settore produttivo musicale, essi consistono, in primo luogo, nella promozione di iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali, nel sostegno all'acquisizione e al consolidamento delle competenze tecniche, professionali e gestionali necessarie all'inserimento nel mercato del lavoro in questo settore, nella creazione di nuove imprese e nuovi lavori (**articolo 6**), nella realizzazione di progetti dedicati allo sviluppo della filiera produttiva e distributiva e alla valorizzazione di reti e di circuiti di locali e di festival di musica contemporanea originale dal vivo e alla promozione e circuitazione degli artisti e dei complessi musicali (**articolo 7**). Anche per la realizzazione di tali interventi si prevede l'erogazione, da parte della Regione, di appositi contributi.

Il progetto di legge contempla poi la predisposizione da parte della Giunta regionale, e la conseguente presentazione alla Assemblea legislativa, di un programma triennale in materia di sviluppo del settore musicale, nel quale devono essere individuate le priorità e le strategie di intervento regionale in tale ambito e definite le azioni di promozione e di sostegno previste dal progetto normativo medesimo (**articolo 8**).

Segue la clausola valutativa (**articolo 9**), in cui si prevede che, con cadenza triennale, la Giunta trasmetta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione e i risultati conseguiti dalla legge, nella quale devono essere indicati i seguenti dati:



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

- gli interventi effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo (con particolare riguardo all'alfabetizzazione e all'educazione musicale);
- gli interventi effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione (con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività musicali di carattere imprenditoriale);
- il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle persone in condizione di svantaggio;
- le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

Concludono il progetto di legge la norma finanziaria (**articolo 10**) e le disposizioni transitorie (**articolo 11**).

4. Regione Lazio - Proposta di legge 25 luglio 2023 n. 53 "Istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter".

5. Regione Veneto - Progetto di legge 28 agosto 2023 n. 223 "Modifica della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria".

6. Regione Veneto - Progetto di legge 28 agosto 2023 n. 224 "Disposizioni in materia di cimiteri per animali e di tumulazione di animali d'affezione".

7. Regione Lazio - Proposta di legge 8 agosto 2023 n. 62 "Disciplina dei cimiteri per animali da compagnia ed ulteriori disposizioni per la tutela ed il benessere degli animali".

Altro tema affrontato, nel periodo considerato, da numerosi progetti di legge regionale, è quello afferente agli animali domestici e di affezione, che risultano oggetto sia di proposte normative relative al benessere dell'animale e alla preparazione dei soggetti addetti alla cura e alla gestione dello stesso, sia di proposte di legge volte a soddisfare una esigenza sempre più sentita da chi possiede un animale di affezione, e cioè il bisogno di conservare nel tempo il legame creatosi con l'animale, anche dopo il decesso dello stesso.

Al **benessere degli animali domestici lato sensu** inteso è dedicata la **proposta di legge n. 53 del 25 luglio 2023 della Regione Lazio recante titolo "Istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter".**

Essa scaturisce dalla consapevolezza del fatto che, a fronte della sempre maggiore diffusione degli animali di affezione, negli ultimi anni ha conosciuto un notevole sviluppo la figura dell'operatore di attività di addestramento, ludico-educative e custodia degli animali stessi, meglio noto come "dog sitter".

È ben vero che molti fra coloro che svolgono tale attività hanno frequentato appositi corsi di formazione cinofila organizzati da docenti accreditati, coadiuvati da veterinari e comportamentisti, al termine dei quali vengono rilasciati appositi diplomi. Tuttavia, è altrettanto vero che l'attività professionale di "dog sitter", pur essendo riconosciuta come forma di lavoro (è infatti presente nei codici Ateco) non ha ancora una tutela giuridica che possa garantire sia gli animali, sia i proprietari e i veterinari.

Per ovviare a tale lacuna, nel rispetto delle competenze legislative regionali, la proposta di legge in esame intende istituire un elenco regionale dei "dog sitter", ove i proprietari possano reperire i nominativi di operatori professionalmente formati.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

Più precisamente, dopo l'enunciazione dell'oggetto e delle finalità della proposta, e cioè la promozione della valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da affezione, della tutela ed il benessere degli animali da affezione, delle azioni tese a favorire l'equilibrio psico-fisico degli animali da affezione, nonché del possesso responsabile degli animali da affezione (**articolo 1**), si prevede, come anticipato, l'istituzione, presso l'Assessorato competente in materia di lavoro, di un elenco regionale dei dog sitter (**articolo 2**)

La disposizione precisa che tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.

Sono poi indicati i soggetti che possono presentare istanza di inserimento nell'elenco: questi sono le imprese e le ditte individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di dog sitter e regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali ed il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

Si esclude espressamente che l'iscrizione nell'elenco costituisca requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.

Viene affidata alla Giunta regionale l'adozione (entro novanta giorni dall'approvazione della legge) di un apposito regolamento, con cui definire le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, le modalità di controllo e le cause di cancellazione (**articolo 3**).

Il progetto di legge si conclude con la clausola di invarianza finanziaria (**articolo 4**) e con la disposizione relativa alla entrata in vigore della legge (**articolo 5**).

Le altre proposte di legge prese in considerazione in questa sede affrontano invece il particolare tema dei **cimiteri per animali** e della **tumulazione di animali domestici e di affezione**.

Invero, questi animali rivestono ormai un ruolo sempre più importante in ogni nucleo familiare in cui sono presenti, diventandone a tutti gli effetti parte integrante.

Conseguentemente, il decesso di un animale d'affezione può rappresentare un evento tale da determinare un forte sentimento di privazione e sofferenza, a tal punto da portare molte persone a desiderare che l'animale sia sepolto insieme al padrone o, quanto meno, a potere andare a rendere visita all'animale deceduto in una apposita area cimiteriale dedicata, così da potere salvaguardare e dare continuità ad un rapporto affettivo, quello tra animale e proprietario, spesso molto intenso e molto importante, specialmente in una società in cui molte persone sono anziane e/o sole.

Tale esigenza si scontra, tuttavia, con le problematiche connesse al seppellimento degli animali da compagnia, stante la mancanza di luoghi appositi ove tumularli, in assenza.

Le proposte legislative qui esaminate mirano a soddisfare proprio questa esigenza, ritenuta ormai non più trascurabile, in quanto sempre più diffusa e molto sentita dai cittadini, prevedendo la possibilità di creare aree cimiteriali apposite nell'ambito urbano,



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

oppure introducendo la possibilità di tumulazione dell'animale da compagnia nello stesso loculo del proprietario.

Proprio in tale ultimo senso è orientato il **progetto di legge della Regione Veneto 28 agosto 2023 n. 223 “Modifica della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”**, finalizzato ad introdurre nella già menzionata legge una disposizione afferente alla “tumulazione con animali di affezione”.

Più precisamente, con l'articolo 1 del progetto di legge in esame sarebbe aggiunto, alla citata legge regionale n. 18 del 2010 l'articolo 34 bis, in cui viene esplicitata la possibilità di provvedere alla tumulazione degli animali d'affezione, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia; tutto ciò nel pieno rispetto della volontà del defunto o degli eredi manifestata mediante dichiarazione scritta, e con divieto, al contempo, di esposizione di fotografie ed iscrizioni attinenti l'animale d'affezione tumulato.

A conclusione del progetto di legge, l'articolo 2 e l'articolo 3 dispongono rispettivamente in merito alla norma di invarianza di spesa e dell'entrata in vigore

Una disciplina più ampia e completa è contenuta nel **progetto di legge della Regione Veneto 28 agosto 2023 n. 224 “Disposizioni in materia di cimiteri per animali e di tumulazione di animali d'affezione”**.

Il progetto di legge è composto da quattro articoli.

L'**articolo 1** è dedicato ai **cimiteri per animali**. Esso prevede che, proprio al fine di consentire a quanti abbiano curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere con esso un legame affettivo, i servizi competenti delle aziende ULSS e i comuni interessati possano, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, autorizzare associazioni o privati a destinare a cimiteri per animali appezzamenti di terreno recintati.

Nei cimiteri per animali di affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificate come animali di affezione e a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo.

Le strutture cimiteriali in questione sono autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'azienda ULSS competente per territorio e sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE), inoltre l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti delle falde freatiche.

Il progetto di legge prevede altresì la possibilità di seppellire la spoglia di un animale di affezione nel terreno privato del proprietario. Il sotterramento deve essere effettuato in modo tale che animali carnivori o onnivori non possano accedervi, ai sensi dell'Allegato VI, capo III, Sezione 1, paragrafo 3 del Reg. (UE) 142/2011 (**articolo 2**).

È infine contemplata (**articolo 3**) la possibilità di procedere, in presenza di volontà espressa dal defunto o dagli eredi, alla tumulazione, previa cremazione, delle ceneri degli



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

animali di affezione, riposte in un'urna separata, nello stesso loculo del defunto o nella relativa tomba di famiglia.

L'attività prevista al comma 1 è svolta nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria applicabile agli animali di affezione.

Si precisa che la volontà del defunto o degli eredi deve essere espressa tramite dichiarazione in carta libera da presentare al Comune nel quale è situato il cimitero dove ha luogo la tumulazione.

Si dispone altresì che la presenza degli animali di affezione all'interno dei loculi o delle tombe di famiglia sia annotata all'interno dei registri cimiteriali.

Si prevede infine (**articolo 4**) l'adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, di disposizioni attuative della legge.

La predisposizione di una disciplina armonica ed unitaria della materia qui esaminata è, infine, lo scopo perseguito dai consiglieri della **Regione Lazio** che hanno depositato la **proposta di legge 8 agosto 2023 n. 62 "Disciplina dei cimiteri per animali da compagnia ed ulteriori disposizioni per la tutela ed il benessere degli animali"**.

La proposta normativa è accompagnata da un'ampia Relazione illustrativa, nella quale, tra l'altro, si sottolinea come, allo stato, in assenza di una disciplina nazionale circa l'istituzione dei cimiteri per gli animali da compagnia, la norma di riferimento in tema di destinazione delle spoglie di tali animali sia rappresentata dal Regolamento CE n. 1069 del 2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002" e dal Regolamento UE 142/11 (disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/11).

In particolare, il Regolamento CE n. 1069 del 2009, oltre a contenere la definizione di animale da compagnia, detto anche animale d'affezione (indicato come "un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento"), disciplina, altresì, tutto ciò che riguarda il seppellimento dell'animale: attualmente è prevista la possibilità dell'interramento delle spoglie degli animali di compagnia, previo consenso dell'autorità competente, rilasciato soltanto a seguito della valutazione di tutti gli elementi del caso concreto; in tal caso, tuttavia, per ottenere l'autorizzazione a seppellire il proprio animale, occorre avere la disponibilità, che non tutti hanno, di un idoneo terreno privato.

Occorre invece, secondo i proponenti, procedere alla definizione di un percorso distinto rispetto allo smaltimento delle spoglie degli animali d'affezione come rifiuti, che consenta a chiunque, e non soltanto a chi disponga di un terreno privato idoneo, di seppellire il proprio animale da compagnia.

Con l'emanazione di una legge regionale in materia sarebbe inoltre maggiormente garantita, sostengono i proponenti, la tutela dell'igiene pubblica nonché della salute della comunità e dell'ambiente, sarebbero infatti sensibilmente ridotti, se non addirittura azzerati, i casi di seppellimento non autorizzato di spoglie di animali da affezione, con conseguente drastica riduzione dei connessi rischi di inquinamento delle falde acquifere e dei rischi di diffusione di malattie nel caso in cui le spoglie medesime vengano gettate nei contenitori dei rifiuti urbani.

La proposta consta di tredici articoli.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2023

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

Dopo avere indicato (**articolo 1**) le finalità perseguite e l'oggetto della legge (e cioè, assicurare la continuità del rapporto affettivo dei proprietari con i loro animali, anche dopo la loro morte, attraverso la realizzazione dei cimiteri per gli animali da compagnia, nonché promuovere la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali da compagnia), il testo normativo proposto fornisce la definizione di animale da compagnia (*"ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia"*), richiamando all'uopo espressamente la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201 (**articolo 2**).

Sono poi dettate le disposizioni di riferimento per la realizzazione di strutture cimiteriali, affidando ad apposito regolamento regionale la disciplina di dettaglio e di attuazione, con specifico riferimento agli aspetti di natura tecnica ed urbanistica e alle procedure di autorizzazione (**articolo 3**). Vengono quindi regolate l'inumazione, l'incenerimento e la tumulazione delle spoglie degli animali da compagnia, il registro delle sepolture e il trasporto delle spoglie (**articoli 4, 5 e 6**).

Il compito di esercitare l'attività di controllo e di vigilanza sanitaria viene attribuito alle aziende sanitarie locali (**articolo 7**), l'esumazione delle spoglie non è consentita prima del decorso di cinque anni dall'inumazione, per gli animali di piccola taglia, e di dieci anni per gli animali di grossa taglia, inoltre le fosse liberate dalle spoglie a seguito dell'esumazione, previa disinfezione, possono essere riutilizzate per altre inumazioni (**articolo 8**).

Quanto alla soppressione dei cimiteri, essa non è consentita prima che siano trascorsi cinque anni dal seppellimento di animali di piccola taglia e dieci anni dal seppellimento di animale di grossa taglia (**articolo 9**).

La proposta di legge reca poi (**articolo 10**) disposizioni modificative della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), prevedendo, in primo luogo, la concessione di contributi regionali al fine di favorire la realizzazione di cimiteri per animali di affezione da parte dei Comuni, incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi fenile, salvaguardare il benessere degli animali, contrastare il fenomeno del randagismo, sostenere le famiglie in condizioni di particolare disagio economico, nonché le persone con disabilità nell'ambito degli interventi assistiti con gli animali; inoltre, si dispone che la sterilizzazione dei gatti (analogamente a quanto avviene per i cani) possa essere eseguita, oltre che dal servizio veterinario della Asl Competente, anche da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio; e ancora, si propone l'istituzione dell'anagrafe felina.

La proposta normativa si conclude con le disposizioni di attuazione (**articolo 11**), con la previsione della abrogazione della disposizione regionale in materia di cimiteri per animali di cui all'art. 7 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 34, in ragione della disciplina di carattere unitario che si intende introdurre con la proposta di legge in esame (**articolo 12**) e con la clausola di invarianza finanziaria (**articolo 13**).